



Brindisi, 21 febbraio 2019

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Brindisi
e p. c. al Direttore dell'USR Puglia BARI

Alcuni Dirigenti scolastici della provincia di Brindisi, ad oggi, non hanno ancora invitato le OO. SS. e le RSU per dare avvio alla contrattazione integrativa di istituto, mentre altri, al di là dei primi incontri, non hanno dato ulteriore seguito alle trattative.

Si rammenta a quanti si trovino nelle situazioni di cui sopra, nel rispetto dei ruoli e delle reciproche prerogative, quanto tale condotta sia non condivisibile sia sotto il profilo della tempistica prevista dal contratto, sia dal punto di vista del rispetto dei diritti dei lavoratori e di tutta la comunità educante.

Il CCNL 2018 prevede, infatti, all'art. 22, comma 7, che la sessione negoziale di contrattazione è avviata entro il 15 settembre e non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre. E' pur vero che non si tratta di termini perentori e che i commi 6 e 7 dell'art. 7 del CCNL 2018 prevedono altri 45 giorni prorogabili di altri 45 giorni per la durata delle sessioni contrattuali, ma solo qualora non si raggiunga un accordo.

Ma non è il nostro caso! Qui non si tratta di mancato accordo, ma si tratta di mancato avvio del negoziato imputabile solo alla parte datoriale.

Si rammenta ancora ai dirigenti scolastici che in assenza del contratto di istituto e della conseguente certificazione di compatibilità finanziaria dei Revisori dei conti non è possibile avviare alcuna attività progettuale, a discapito di tutta la comunità educante (il comma 3 dell'art. 24 del CCNL 2018 pone la progettazione educativa e didattica al centro dell'azione della comunità educante).

Una delle prerogative del ruolo dirigenziale è proprio la titolarità della contrattazione di istituto. L'autonomia delle Istituzioni scolastiche e la funzione dirigenziale dei Capi di Istituto, volute dall'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, hanno consentito un miglioramento del livello di efficienza interno alle singole istituzioni scolastiche e, quindi, più in generale, del livello di efficienza dell'intero sistema grazie ad una partecipazione diffusa di tutta la comunità educante, parti sociali comprese. Le relazioni sindacali rendono, quindi, possibile la contestualizzazione delle norme contrattuali valorizzando la professionalità e la soddisfazione di quanti operano all'interno della singola istituzione scolastica.

Infine il mancato avvio delle relazioni sindacali (o il ritardo nel prosieguo delle stesse) si può configurare come comportamento antisindacale poiché lede uno specifico diritto alla credibilità ed all'immagine delle OO. SS. e nega loro la facoltà prevista dalle norme di svolgere il proprio ruolo di controparte contrattuale.

FLC CGIL
firmato
Rosa SAVOIA

CISL SCUOLA
firmato
Mimma VOZZA

UIL SCUOLA
firmato
Emiliano CALIOLO

SNALS CONFISAL
firmato
Antonio PERUGINO

GILDA UNAMS
firmato
Francesco GENOVESE